

N. 00039/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00152/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2022, proposto da Bar Melta di Giacomozzi Matteo, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Buseti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Scuola dell'Infanzia "Il Girasole" di Gardolo, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento Prot. 8.6.3/2020/4 - 8.6.3/2018/5 di data 3.9.2022 del Comune di Trento ad oggetto: Rimozione degli apparecchi da gioco all'interno dei locali del pubblico esercizio all'insegna "Bar Melta" e degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenti e connessi nonché degli atti tutti antecedenti preordinati, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente contestualmente all'atto introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato che la parte ricorrente, gestore del Bar Melta, ubicato in Trento, località Gardolo, chiede l'annullamento della determina Prot. 8.6.3/2020/4 - 8.6.3/2018/5 dd. 3 settembre 2022 del Comune di Trento avente ad oggetto la rimozione di apparecchi da gioco ubicati all'interno dei locali di tale pubblico esercizio e degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenti e connessi, nonché degli atti tutti antecedenti preordinati, consequenziali e, comunque, connessi al relativo procedimento.

Nel provvedimento impugnato si legge che è stato *“accertato che l'esercizio all'insegna “Bar Melta” sito in Trento, via di Melta n. 57, si trova ad una distanza inferiore a 300 metri dai seguenti luoghi sensibili, calcolata secondo il criterio del raggio, in linea d'aria e in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale del locale interessato alla rimozione degli apparecchi...e l'accesso del luogo sensibile: A70-scuola materna Melta Il Girasole”*; che *“sulla base del monitoraggio preventivo, eseguito dalla Polizia Locale in data 3 marzo 2017, risultavano essere installati presso l'attività de quo n. 14 apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) del r.d. 18 giugno 1931 n. 773...soggetti ad obbligo di rimozione entro la data del 12 agosto 2022”*; che *“dopo la scadenza del termine del 12 agosto 2022, il Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle proprie competenze di vigilanza, ha effettuato i necessari sopralluoghi di verifica presso gli esercizi interessati dall'obbligo di rimozione...che nell'ambito del sopralluogo presso l'esercizio di cui trattasi, eseguito in data 23 agosto 2022, è stata accertata la presenza di complessivi n. 7... apparecchi...dei quali uno...acceso e funzionante in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 14 della l.p. 22 luglio 2015 n. 13...che, l'apertura di una sala giochi e scommesse per la gestione di sistemi di gioco VLT è soggetta al rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai fini*

dell'art. 86 T.U.L.P.S.", e che pertanto si provvede "all'immediata rimozione dell'apparecchio da gioco di cui all'art. 110, c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. contraddistinto dal codice identificativo SN05919909P";

Rilevato - altresì - che la medesima parte ricorrente articola le proprie deduzioni censurando *in primis* gli anzidetti articoli della l.p. n. 13 del 2015 per plurimi profili di illegittimità costituzionale laddove rispettivamente dispongono che "è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) a una distanza inferiore a trecento metri" da una serie di luoghi sensibili ivi specificamente individuati (a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto) e che "gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi";

Ritenuto, nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie e senza pregiudizio per una diversa valutazione della stessa nella susseguente fase collegiale

di trattazione del presente incidente cautelare di cui all'art. 55 c.p.a., di confermare - allo stato - l'orientamento già in precedenza enunciato con i propri decreti cautelari n. 32 dd. 28 settembre 2022 e n. 36 dd. 10 ottobre 2022, resi su fattispecie sostanzialmente omologhe.

Va pertanto anche in questa sede evidenziato che le surriferite disposizioni legislative vigenti nella Provincia Autonoma di Trento individuano in via del tutto tassativa e inderogabile puntuali situazioni di incompatibilità tra l'attività svolta dalla medesima parte ricorrente e taluni, ben precisati ambiti sensibili. Pertanto in tale particolare contesto normativo che in via contingente, nel necessario contemperamento in questa fase processuale tra il pubblico interesse e quello di cui il privato è portatore, deve essere accordata nella presente fase processuale preminente tutela del bene primario della salute (con il correlativo riconoscimento di una valenza recessiva dell'interesse della parte qui ricorrente), testualmente intesa quale diritto del singolo e interesse della collettività a' sensi dell'art. 32 Cost. e dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dell'art. 9, n. 10, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, posto che le predette fonti di legge provinciale non possono essere - allo stato - *tout court* disapplicate in via contingentemente cautelare da questo giudice dell'urgenza proprio in quanto esse prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell'offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a tali giochi da parte degli utenti, apparendo quindi il presupposto dell'intervento del legislatore allo stato costituzionalmente fondato anche sulla materia del governo del territorio di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. e, *a fortiori*, anche in tema di competenza di legislazione primaria a' sensi dell'art. 8, n. 5, del

predetto Statuto speciale di autonomia e di legislazione concorrente a' sensi dell'art. 9, n. 3, dello Statuto medesimo in materia di commercio, nonché dello stesso art. 9, n. 1, in materia di polizia locale urbana, e posto comunque che l'art. 41 Cost. dispone - tra l'altro - che l'iniziativa economica del privato non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e alla sicurezza.

L'insieme di tali considerazioni induce pertanto a contingentemente respingere l'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente, salva una diversa valutazione della fattispecie nella susseguente fase della sua disamina da parte del Collegio.

Ritenuta, pertanto - con riserva di ulteriori incumbenti istruttori che il Collegio potrà disporre nella susseguente fase di trattazione in sede collegiale del presente incidente cautelare - di chiedere sin d'ora al Servizio Edilizia privata e SUAP - Ufficio SUAP e attività amministrativa per l'edilizia del Comune di Trento, in persona del Dirigente *pro tempore* preposto al Servizio medesimo, Via del Brennero, n. 312 - 38121 Trento Tn, ufficio.sportelloattivitaproductive@pec.comune.trento.it, di depositare agli atti della presente causa, entro il termine del 17 novembre 2022, ore 12.00, una documentata relazione dalla quale risulti l'elenco di tutte le sale giochi e dei pubblici esercizi comunque dotati di apparecchi automatici di gioco che in tutto il territorio comunale attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015, nonché il complessivo numero delle licenze di pubblica sicurezza per i predetti apparecchi attive nel territorio comunale.

Si chiede inoltre alla Giunta Provinciale di Trento, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, Piazza Dante, n. 15 - 38121 Trento Tn, segret.generale@pec.provincia.tn.it, di depositare agli atti di causa, entro il predetto termine del 17 novembre 2022, ore 12.00, copia dell'ultima relazione prodotta in

Consiglio Provinciale a' sensi dell'art. 11 della predetta l.p. n. 13 del 2015, segnatamente comprendente le seguenti informazioni:

- a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente;
 - b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti;
 - c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
 - d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
 - e) i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.
- Si chiede - altresì - alla medesima Amministrazione Provinciale di conoscere il dato - ove disponibile - del complessivo numero delle sale giochi e dei pubblici esercizi dotati di apparecchi automatici di gioco che attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015.

Rilevato, da ultimo, che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato e depositato in data 28 ottobre 2022 e che in conseguenza di ciò, ai fini dell'osservanza dei termini a difesa delle parti contemplati dall'art. 55, comma 5, c.p.a., la trattazione dell'incidente cautelare in sede collegiale deve avvenire alla camera di consiglio convocata per il giorno 24 novembre 2022, ora di rito.

P.Q.M.

- Respinge, allo stato, la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati proposta nella presente fase monocratica di giudizio.

- Dispone gli incumbenti istruttori decritti in premessa ponendoli rispettivamente a carico del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento, che provvederanno al riguardo entro i termini e con le modalità descritti in premessa.
- Fissa per la trattazione in sede collegiale del presente incidente cautelare la camera di consiglio del 24 novembre 2022, ora di rito, con l'avvertenza che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto n. 9 dd. 3 maggio 2022, pubblicato nel sito *www.giustizia-amministrativa.it*.

Il presente decreto sarà eseguito dalle Amministrazioni intimare ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento il giorno 29 ottobre 2022.

Il Presidente
Fulvio Rocco